



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,
FORESTALI e ITTICHE
area SVILUPPO RURALE

Servizio valorizzazione
qualità delle produzioni

qualita@certregione.fvg.it
qualita@regione.fvg.it
tel.+39 0432 555 111
fax: +39 0432 555 308
I - 33100 Udine, Via Sabbadini 31

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, articolo 9. Rilascio autorizzazioni per gli impianti viticoli per l'anno 2018.

Il Direttore sostituto del Servizio

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il regolamento (CE) n. 274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 (Regolamento di Esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione);

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali));

RICHIAMATO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20);

RICHIAMATI:

il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 gennaio 2017, n. 527 (Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2018 (Modifica del decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

ATTESO che:

- le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero;

- le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino ufficiale della Regione che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

- se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al cinquanta per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro dieci giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente; l'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN;

VISTA la nota pec del 26 giugno 2018, prot. n. 39482, con cui il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso l'elenco delle domande di autorizzazione 2018 per nuovi impianti viticoli relativi alla Regione Friuli Venezia Giulia, che riporta per ciascuna azienda agricola richiedente la superficie concessa, per un totale di n. 1873 aziende beneficiarie e per una superficie complessiva di mq 2.610.708;

ATTESO che nella attribuzione delle superfici ai richiedenti la Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di applicare i criteri di priorità di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272;

RITENUTO necessario provvedere in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272, al rilascio delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti entro il termine del 1° agosto 2018, in conformità all'articolo 7, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274;

RITENUTO, per motivi di celerità ed economicità del procedimento di adottare un atto plurimo autorizzatorio, contenente per ciascuna azienda richiedente la relativa superficie autorizzata in conformità a quanto riportato nell'elenco trasmesso dal competente Ministero in data 26 giugno 2018;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la pubblica amministrazione, nel caso sia necessario provvedere alla comunicazione di provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei destinatari e che per il numero dei suddetti destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, può provvedere mediante altre forme di pubblicità idonee;

CONSIDERATO che si rende necessario, stante la numerosità delle aziende interessate, provvedere con la massima celerità al rilascio delle suddette autorizzazioni e alla pubblicazione sul sito internet e sul Bollettino ufficiale della Regione del presente decreto che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272, se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al cinquanta per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro dieci giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente e che l'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272, il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione per nuovi impianti viticoli è mantenuto per un numero minimo di cinque anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari; l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni per nuovi impianti viticoli prima dello scadere dei cinque anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni al reimpianto;

ATTESO che la Regione Veneto ha presentato il ricorso al TAR per il Lazio n. 7557/2018, per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13

febbraio 2018, il cui eventuale accoglimento potrebbe avere riflessi sul presente decreto regionale di assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di vigneti per l'anno 2018;

VISTA l'ordinanza del 17 luglio 2018 con cui il TAR per il Lazio ha dato atto che la Regione Veneto ha rinunciato alla domanda cautelare;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e assolto il pagamento della relativa imposta con identificativo n. 01170119904837 del 13 luglio 2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Decreta

- 1.** Sono rilasciate alle aziende indicate nella colonna C) dell'elenco trasmesso con nota pec pervenuta il 26 giugno 2018, prot. n. 39482, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e riportato nell'allegato 1) al presente decreto, le autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti per la superficie riportata per ciascuna azienda nella colonna F) del medesimo allegato.
- 2.** Le autorizzazioni hanno validità di tre anni dalla data del rilascio e non sono trasferibili ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
- 3.** Le aziende di cui al punto 1, se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al cinquanta per cento della superficie richiesta, possono rifiutare tale autorizzazione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente; entro il medesimo termine le aziende comunicano l'intenzione di rinunciare direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN.
- 4.** In caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione all'impianto entro il periodo di validità trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie vigenti.
- 5.** Per l'impianto dei vigneti sono utilizzate le varietà di viti idonee alla coltivazione o in osservazione elencate nel decreto del Presidente della Regione n. 321 del 9 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla classificazione delle varietà di viti.
- 6.** Le aziende di cui al punto 1 sono rese edotte che in caso di accoglimento del ricorso al TAR per il Lazio presentato dalla Regione Veneto avverso il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2018, il presente decreto potrà essere oggetto di un provvedimento di ritiro in autotutela in base alla normativa vigente.
- 7.** Ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272, le aziende di cui al punto 1, sono tenute a mantenere il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione per nuovi impianti viticoli per un numero minimo di cinque anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari; l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni per nuovi impianti viticoli prima dello scadere dei cinque anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni al reimpianto.
- 8.** Le aziende di cui al punto 1 che hanno beneficiato del criterio di priorità di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272, relativo alle superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm, sono tenute a realizzare l'impianto del vigneto sulle parcelle agricole identificate nella richiesta di assegnazione.
- 9.** Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli non esime dall'obbligo per le aziende di cui al punto 1 di adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione degli impianti, con particolare riferimento a quelli di natura urbanistica, forestale ed idrogeologica.
- 10.** Il Servizio aggiorna il Sistema informatico relativamente ai dati delle autorizzazioni rilasciate; le superfici impiantate sono iscritte nello schedario viticolo ai sensi della normativa vigente.
- 11.** Il presente decreto è pubblicato sul sito internet e sul Bollettino ufficiale della Regione ed è comunicato ai Centri di assistenza agricola convenzionati con la Regione per lo svolgimento delle funzioni delegate nel settore vitivinicolo, affinché provvedano alla massima diffusione dello stesso presso le aziende agricole ubicate sul territorio regionale.
- 12.** Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR competente per territorio o il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione.

Udine, data del protocollo

Il Direttore sostituto del Servizio
dott. Maurizio Urizio

LAB/lab

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.